

Frequenza delle ispezioni periodiche

1 Scafo

Gli intervalli tra due ispezioni (interne ed esterne) sono i seguenti:

- per battelli con lo scafo in acciaio o in alluminio:

Età del battello dalla sua prima autorizzazione d'esercizio	Intervallo ispezioni
fino a 10 anni	10 anni
da 11 a 50 anni	6 anni
più di 50 anni	4 anni

- per tutti gli altri battelli: 4 anni.

L'ispezione deve essere effettuata dall'impresa di navigazione, da un esperto da essa incaricato o da una società di classificazione riconosciuta (cfr. n. 1.2 e 1.3 DE-OCB ad art. 50 OCB). Su richiesta di un'impresa e in casi eccezionali motivati, per i battelli di età compresa tra gli 11 e i 50 anni l'intervallo tra due ispezioni può essere prolungato di due anni fino ad un massimo di otto.

Esempio:



- Tra l'ultima ispezione prevista prima che il battello abbia superato i 50 anni di età e l'ispezione successiva si applica un intervallo di 6 anni.
- Se al momento dell'ultima ispezione l'età del battello era superiore a 50 anni, fino all'ispezione successiva si applica un intervallo di 4 anni.

Osservazioni sul prolungamento degli intervalli prescritti a norma del numero 1.3.2 delle DE-OCB ad articolo 50 OCB:

- nel caso di battelli di età superiore a 50 anni che sono stati sottoposti a un risanamento completo dello scafo, l'UFT decide in merito all'intervallo da applicare tra le ispezioni periodiche;
- è possibile concedere al massimo quattro intervalli di sei anni sull'arco di 24 anni. L'UFT decide in merito al numero di questi intervalli.

2 Caldaie a vapore

Le caldaie a vapore, le armature e gli apparecchi ausiliari devono essere ispezionati da parte di un servizio d'ispezione accreditato (cfr. n. 5 DE-OCB ad art. 50 OCB):

- Annualmente ispezione esterna,
- ogni due anni ispezione interna,
- dopo 500 000 km al massimo ispezione principale.
o dopo 15 anni (successivamente dopo altri 350 000 km
o dopo 12 anni)

3 Motori diesel

La manutenzione dei motori diesel deve essere effettuata seguendo le indicazioni del costruttore.

Tutti i motori a propulsione (motori principali) devono essere sottoposti annualmente a un controllo dei gas di scarico (cfr. n. 3.6 DE-OGMot¹ ad n. 13.1 Mot²). Le modalità del controllo periodico dei gas di scarico sono contemplate al numero 2 delle DE-OGMot ad numero 13.1.1 OGMot.

4 Impianti ad aria compressa

I recipienti ad aria compressa devono essere ispezionati, nella parte interna ed esterna, al più tardi ogni 6 anni e devono essere sottoposti ad una prova a pressione idraulica. L'Ufficio federale ispeziona i recipienti ad aria compressa in presenza di un rappresentante dell'impresa (cfr. n. 6 DE-OCB ad art. 50 OCB).

5 Impianti elettrici

L'ispezione periodica degli impianti elettrici deve essere effettuata ogni 10 anni. L'ispezione deve essere condotta da un servizio di ispezione accreditato (cfr. n. 7 DE-OCB ad art. 50 OCB).

6 Impianti a gas liquefatti

Gli impianti a gas liquefatti devono essere verificati ogni 3 anni sotto il profilo della sicurezza d'esercizio da un esperto riconosciuto ai sensi della direttiva sui gas liquefatti (quarta parte) (cfr. n. 8 DE-OCB ad art. 50 OCB).

7 Impianti fissi di estinzione incendi e dispositivi d'allarme antincendio

Gli impianti fissi di estinzione incendi e i dispositivi d'allarme antincendio devono essere ispezionati da una ditta specializzata almeno ogni due anni oppure dopo l'esecuzione di modifiche o di riparazioni o dopo essere stati azionati (cfr. n. 9 DE-OCB ad art. 50 OCB).

8 Resto dell'equipaggiamento e degli impianti

8.1 Estintori portatili

Gli estintori portatili devono essere ispezionati almeno ogni tre anni. L'ispezione deve essere effettuata da un rivenditore autorizzato dal fabbricante dell'estintore (cfr. n. 9.2 DE-OCB ad art. 50 OCB).

8.2 Resto dell'equipaggiamento

Il resto dell'equipaggiamento e degli impianti, in particolare le macchine, gli impianti di timoneria, i dispositivi di sentina e antincendio (eccetto gli estintori portatili, cfr. n. 8.1) nonché il materiale di salvataggio, ecc. devono essere controllati e, eventualmente, riparati dall'impresa nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinari, conformemente alle prescrizioni d'esercizio. L'Ufficio federale può procedere di sua iniziativa a verifiche (cfr. n. 9.1 DE-OCB ad art. 50 OCB).

¹ Disposizioni d'esecuzione all'OGMot

² Ordinanza del 13 dicembre 1993 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot)